



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2023
N. 69 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – ANNO 2024. I. E.

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 16:00 nella sala consiliare si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Del Fiol Antonio	Sindaco	Presente
Dorigo Karen	Consigliere	Presente
Gambron Giuseppe	Consigliere	Presente
Zanolin Donatella	Consigliere	Presente
Zanetti Fabio	Consigliere	Assente giustificato
Pegoraro Fabio	Consigliere	Presente
Bosser Mariarosa	Consigliere	Presente
Pradella Erika	Consigliere	Presente
Parisi Gennaro	Consigliere	Presente
Della Gaspera Marina	Consigliere	Presente
Della Toffola Giacomo	Consigliere	Presente
Perut Marco	Consigliere	Presente
De Fort Ilario	Consigliere	Presente
Malnis Vania	Consigliere	Assente giustificato
Bravin Riccardo	Consigliere	Presente
Mezzarobba Giovanni	Consigliere	Presente
Toppani Valentino	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Martina Ravagni.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Fiol Dott. Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – ANNO 2024. I. E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, la discussione del presente punto inizia alle ore 17:25.

DATO ATTO che

- l'art. 1, comma 739 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 riconosce la possibilità per la Regione Friuli Venezia Giulia di applicare l'autonomia impositiva prevista nel proprio Statuto.
- l'articolo 51, comma 4, della Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), prevede la possibilità per la Regione di *'...disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni'*;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma – ILIA e che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal primo gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria - IMU di cui all'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2023, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma - ILIA a decorrere dal 01/01/2023;

CONSIDERATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 stabilisce che:

- comma 1):
 - per l'abitazione principale, come definita all'art. 4, comma a), e per i fabbricati assimilati all'abitazione principale, di cui all'art. 4, comma b) della stessa legge, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali e diminuirla fino all'azzeramento e che, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200;
 - la detrazione di euro 200 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alle L.R. n. 24 del 27/08/1999;
- comma 2): per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 3): per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 4): per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 5): per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 6): per le aree fabbricabili l'aliquota è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni la possono aumentare fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 7): per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 8): per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1) a 6) l'aliquota d'imposta è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni possono aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che:

- l'art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento Comunale ILIA prevede che l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata all'abitazione principale;
- l'art. 12 della L.R. 17 del 14 novembre 2022 che, alla lettera c), stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 141 del 18 giugno 1993 e che il territorio del Comune di Polcenigo rientra in tale casistica, fattispecie richiamata all'art. 12, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale ILIA;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii., in particolare il punto 9 in materia di bilancio di previsione finanziario, per come integrato dal D.M. 25 luglio 2023, nel quale è contenuta la disciplina del nuovo iter di approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022:

- comma 1, il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere di approvazione delle aliquote relative all'Imposta Locale Immobiliare Autonoma sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- comma 2, il quale stabilisce che, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della Legge 160/2019, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il Comune è tenuto ad inserire i regolamenti comunali e le delibere di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 17 del 14 novembre 2022, comma 1) gli effetti finanziari, in termine di minor gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute dalla normativa regionale, rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie necessarie a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare immutate rispetto all'esercizio 2023 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE ILIA 2024

ALIQUOTE	DESCRIZIONE	DETRAZIONI
5,5%	abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna categoria	€ 200,00
1,01%	primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata	
1,01%	fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata	
0,1%	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993,	
esenti art. 12 L.R. 17/2022 lettera c)	terreni agricoli	
1,01%	aree fabbricabili	
0,96%	fabbricati strumentali all'attività economica	
1,01%	immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1) a 7) dell'art. 9 della L.R. 17/2022	

RICHIAMATO l'art. 9 della L.R. n. 17 del 14/11/2022, la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di cui alla L.R. 24/1999;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Sindaco introduce e dà la parola all'Assessore Bosser per illustrare il punto.
L'Assessore Bosser ricorda che dell'argomento si è già discusso in Commissione.
Interviene il consigliere Mezzarobba.

Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale;

Con voti favorevoli, unanimi ed espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri: presenti

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma ILIA riportate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE ILIA 2024

ALIQUOTE	DESCRIZIONE	DETRAZIONI
5,5%	abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità per ciascuna categoria	€ 200,00
1,01%	primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata	
1,01%	fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata	
0,1%	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993,	
esenti art. 12 L.R. 17/2022 lettera c)	terreni agricoli	
1,01%	aree fabbricabili	
0,96%	fabbricati strumentali all'attività economica	
1,01%	immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1) a 7) dell'art. 9 della L.R. 17/2022	

- 2) di dare atto che la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di cui alla L.R. 24/1999;
- 3) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 4) di dare atto che l'art. 11 della Legge Regionale n. 174/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;
- 5) di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 8 della Legge Regionale n. 174/2022, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 6) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 174/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 174/2022, dal 1° gennaio 2024;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019.

RAVVISATA l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione favorevole, unanime e resa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall' art. 17, c. 12 della Legge Regionale 17/2004.



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – ANNO 2024. I. E.*

N. del. 2023/66

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, lì 18 dicembre 2023

Il Responsabile
DOTT.SSA SARA PIGAT



Comune di Polcenigo

Provincia di Pordenone

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – ANNO 2024. I. E.*

N. del. 2023/66

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, li 18 dicembre 2023

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Fiol Dott. Antonio

Il Segretario Comunale
Ravagni dott.ssa Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 29/12/2023 al 13/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Polcenigo, li 29/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Tatiana Piccolo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 29/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
dott.ssa Martina Ravagni